



Comune di Perugia

**AREA RISORSE
U.O. GESTIONE ENTRATE**

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 31.08.2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO È CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Modalità di riparto dell’incentivo.....	4
Articolo 6 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura dell’Ente che gestisce le entrate tributarie (d’ora in poi denominato U.O. Gestione Entrate)¹.

2. L’attribuzione degli incentivi economici al personale è finalizzata a consentire l’ottimizzazione del lavoro così da renderlo il più efficiente ed efficace possibile valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

3. Sono soggetti interessati al presente regolamento il personale dell’Ente assegnato alla U.O. Gestione Entrate, anche titolare di posizione organizzativa, impegnato, nelle attività di controllo dell’evasione tributaria riguardante l’IMU e il personale incardinato in altri uffici dell’ente coinvolti nelle attività connesse al recupero evasione IMU. Ove possibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi riguardanti il recupero dell’evasione IMU, il personale interessato potrà essere individuato anche mediante il criterio della rotazione.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle entrate accertate e riscosse nell’anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

¹ Eventuali future modifiche alla denominazione dell’attuale U.O. Gestione Entrate non comporteranno una modifica de presente Regolamento.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 2 (in considerazione di quando stabilito dall'ultimo periodo dell'articolo 2 comma 3) è destinato:

- per il 90% ad incentivare il personale dipendente e dirigente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alla U.O. Gestione Entrate;
- per il restante 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali della U.O. Gestione Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi della U.O. Gestione Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione IMU e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Nel caso in cui i compensi da liquidare nell'anno eccedano i limiti di cui sopra, l'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita al bilancio dell'Ente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi della U.O. Gestione Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi della U.O. Gestione Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del rendiconto.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Modalità di riparto dell'Incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi della U.O. Gestione Entrate, considerato il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente, sottoscritto in data 20 dicembre 2020, sono attribuiti nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Dirigente della U.O. Gestione Entrate 5%;
- Personale addetto all'accertamento 70%;
- Collaboratori amministrativi e tecnici 25%.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.